

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***La pesante compliance del trust estero***

di **Ennio Vial**



Master di specializzazione  
**LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPrensione,  
COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW**  
[Scopri di più >](#)

La **residenza fiscale del trust** è questione che **generalmente non crea particolari dubbi applicativi**.

Infatti, tralasciando il caso del trust con esclusivamente un **compendio immobiliare italiano** che potrebbe essere attratto a tassazione come residente in ragione dell'**ubicazione dell'oggetto** dell'attività, la residenza è generalmente legata al luogo in cui lo stesso viene gestito dal trustee e, quindi, *prima facie*, nel **Paese di residenza del trustee**.

Possiamo, quindi, in prima battuta ritenere che la residenza fiscale del trust sia quella della **residenza fiscale del trustee**.

Qualora un **soggetto fiscalmente residente** in Italia intenda disporre dei beni in un trust estero in luogo di un trust italiano, gli adempimenti connessi alla *compliance* tendono ad **incrementarsi** sensibilmente.

Un primo aspetto, non in ordine di importanza, attiene alla **compilazione del quadro RW**.

Il trust non residente sarà generalmente **titolare di investimenti esteri**. Se è vero che il **trust non residente** è **escluso dall'adempimento**, non lo sono altrettanto i titolari effettivi, salvo i casi di esonero illustrati in occasione di altri interventi sulle pagine di Ecnews.

Collegato al **monitoraggio fiscale** vi è anche il **sistema di scambio di informazioni** connesso al CRS (c.d. *common reporting standard*).

Il **trustee estero o altri intermediari finanziari** esteri con cui il trust non residente instaurerà rapporti finanziari, **fornirà informazioni alla propria amministrazione finanziaria** che verranno poi **utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per verificare la corretta compilazione del quadro RW** in capo ai **titolari effettivi residenti in Italia**.

Ebbene, i **dati trasmessi con il sistema CRS** non collimano perfettamente con le modalità di compilazione del quadro RW per cui le informazioni a disposizione dell'Agenzia possono portare all'emissione di una **lettera di compliance** con la necessità di **dedicare risorse ai chiarimenti del caso**.

Un ulteriore profilo di criticità connesso ai trust non residenti attiene anche alla **disciplina di cui alla DAC6, entrata in vigore nel 2021**.

Si tratta di una **matrice di natura comunitaria** volta a **contrastare i meccanismi transfrontalieri aggressivi**.

Questi meccanismi sono sintetizzati in **cinque casistiche denominate hallmarks**.

La **casistica di cui alla lettera D** ha ad oggetto i **comportamenti che sono volti a rendere più difficoltosa l'individuazione dei titolari effettivi** o a contrastare le comunicazioni CRS.

L'**allegato A, lett. m), D.M. 17.11.2020** contempla quale casistica di **comportamento aggressivo** il meccanismo che consente la **classificazione di un pagamento tra quelli non soggetti ad obbligo di comunicazione**.

Per esempio, il caso di un trust che **paga conti o fatture per conto di un beneficiario**.

Non possiamo, peraltro, sottacere il fatto che molto spesso i trustee esteri **hanno una scarsa conoscenza della normativa fiscale italiana relativa ai trust**.

Un ulteriore profilo di criticità dei trust non residenti attiene alla **tassazione dei beneficiari fiscalmente residenti in Italia**, ancorché il trust risulti essere qualificato come opaco secondo la normativa domestica.

La [lett. g sexies\) dell'articolo 44 Tuir](#), così come novellata dall'[articolo 13 D.L. 124/2019](#), prevede che i **beneficiari italiani sono tassati se il trust opaco estero risulta integrare il requisito della tassazione nominale inferiore alla metà di quella italiana di cui all'[articolo 47 bis Tuir](#)**.

Invero, la **norma non sembra trovare applicazione ai trust comunitari** e dello Spazio economico europeo che scambiano informazioni, tuttavia, dalla **bozza di circolare sul trust diramata in data 11 agosto 2021** pare di intendere che l'Agenzia **ritenga applicabile il regime a tutti i trust fiscalmente non residenti in Italia**.